

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23287 Anno 2026
Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO
Relatore: BENATTI MARCO
Data pubblicazione: 15/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27358/2022 R.G. proposto da:

COMUNE DI CORNAREDO rappresentato e difeso dall'avvocato CHRISTIAN
GIANGRANDE

-ricorrente-

contro

AREA S.R.L. rappresentata e difesa dall'avvocato GIANCARLO TURRI
-controricorrente-

Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della
LOMBARDIA n. 3405/2022 depositata il 06/09/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dal
consigliere MARCO BENATTI.

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Cornaredo (MI) notificò alla società Area s.r.l. un avviso di liquidazione TARI 2014 in relazione allo stabilimento sito in quel Comune ove la società produce e commercializza cementi. Secondo l'ente locale le aree assoggettabili a tassa erano maggiori di quelle dichiarate dalla contribuente. Quest'ultima ricorse avanti alla Commissione Tributaria Provinciale milanese che, con la sentenza 2252/2021, accolse parzialmente il ricorso.

Su appello del Comune, e sull'appello incidentale della contribuente, con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto l'appello principale e accolto parzialmente l'appello incidentale condannando l'ente locale alla rifusione delle spese.

Secondo il giudice d'appello:

- doveva ritenersi provato, quanto all'area scoperta dello stabilimento, che per il 2013 la stessa non fosse stata assoggettata a TARI, come si evince da una raccomandata 10/5/2019, trattandosi inoltre di area pertinenziale allo stabilimento produttivo come risultava dalle foto prodotte dalla contribuente medesima;
- l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di avvio a recupero dei rifiuti è sufficiente a ottenere la riduzione della quota variabile TARI in rapporto alla quantità di detti rifiuti, a prescindere dalla quantità di scarti prodotti nel processo di recupero, rimanendo a carico dell'utente la quota fissa;
- le attività industriali producono sia rifiuti speciali che rifiuti urbani;
- le superfici dove avviene la lavorazione industriale sarebbero escluse dall'applicazione della tassa dovendosi in esse comprendere i magazzini di materie prime, merci e prodotti finiti, e ciò anche con riguardo alla quota variabile, restando la tassa solo alle superfici produttive di rifiuti urbani (mense, uffici, ecc);
- ove i rifiuti urbani siano autonomamente conferiti, residuerebbe solo la quota fissa;

- tutte le aree produttive, scoperte e no, oggetto dell'accertamento produrrebbero solo rifiuti speciali auto smaltiti e pertanto non sarebbero soggette alla TARI, a differenza delle aree destinate a uffici, sale riunioni, mense, ecc.;
- esente deve ritenersi altresì il capannone contraddistinto al catasto al foglio 12 part. 1216, oggetto dell'appello incidentale;
- non esente sarebbe invece un appartamento di mq 75, anch'esso oggetto d'appello incidentale, non risultando provato che per il medesimo la società avesse già pagato l'imposta.

Ricorre per cassazione il Comune di Cornaredo sulla base di due motivi. Resiste la contribuente con controricorso, integrato da successiva memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va innanzi tutto esaminata l'eccezione di tardività del ricorso formulata con il controricorso e ribadita dalla contribuente nella memoria illustrativa. Secondo la società, la sentenza impugnata, pubblicata il 6/9/2022, è stata notificata al Comune di Cornaredo il 9/9/2022. Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 325 comma secondo, 326 comma primo c.p.c. e 51 d.lgs. 546/92, sarebbe pertanto scaduto martedì 8/11/2022, ma l'atto è stato notificato solamente il giovedì 10/11/2022 con conseguente tardività del gravame.

1.1 Deve innanzi tutto evidenziarsi come siano pacifiche le date indicate nel controricorso, atteso che è lo stesso ricorso a dare atto della notifica della sentenza il venerdì 9/9/2022, essendo peraltro il gravame datato 9/11/2022, pertanto il giorno successivo alla scadenza del termine breve succitato. Dalla ricevuta d'avvenuta consegna telematica allegata al ricorso emerge come la notifica sia avvenuta il giovedì 10/11/2022.

1.2 Ne deriva che la notifica del ricorso è avvenuta tardivamente in quanto oltre il termine breve scadente mercoledì 8 novembre 2022. Non

risultano infatti applicabili alla fattispecie né la sospensione dei termini di cui agli artt. 83, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, e 36, comma 1, del D.L. n. 23 del 2020, convertito nella legge n. 40 del 2020, né quella di cui all'art. 1, comma 199, della L. n. 197 del 2022 in quanto tali sospensioni, pur basate su diversi presupposti, riguardano le controversie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e periodi diversi da quello in esame (dal 9 all'11 maggio 2020 la prima, e undici mesi per i termini scadenti tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023).

1.3 Deve inoltre rimarcarsi, alla luce delle affermazioni del Comune ricorrente, come, al fine del decorso del termine breve di cui agli artt. 325 c.p.c. e 51 d.lgs. 546/92, non appaia dirimente la mancanza di prova degli adempimenti previsti dall'art. 38 d.lgs. 546/92. È infatti noto come tale disposizione, dettata in tema di decisione della controversia avanti al giudice tributario, disponga al comma 1 il diritto delle parti d'ottenere copie autentiche della sentenza al fine di notificarla alle controparti per far decorrere il predetto termine breve. Il capoverso della disposizione prevede poi sia onere delle parti, oltre che di provvedere alla già menzionata notifica a norma dell'art. 16, di depositare nei successivi trenta giorni l'originale o copia autentica dell'originale notificato, ovvero gli altri documenti ivi indicati (sentenza notificata e ricevute di accettazione/trasmissione del messaggio PEC). Il terzo comma prevede, analogamente all'art. 327, comma primo, c.p.c. ivi richiamato, che, ove nessuna delle parti provveda alla notificazione come descritta, il termine sia quello c.d. "lungo" di sei mesi, prevedendo come ciò non accada ove la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.

1.4 Dal combinato disposto di tali disposizioni deve concludersi come la decorrenza del termine breve consegua alla notifica della sentenza impugnata e non al deposito dell'originale o copia notificata, la cui

funzione è quella di consentire la verifica della regolarità della notifica ove contestata. Ove la parte destinataria non contesti alcunché ovvero, come nel caso in esame, ammetta specificamente d'aver ricevuto notifica della sentenza al fine del decorso del termine breve previsto dall'art. 51, comma 1, del citato d.lgs., non appare praticabile la soluzione adottata da una parte della giurisprudenza volta a ritenere che tale termine non sia operativo e debba applicarsi il termine semestrale, rendendo di fatto inutile la regolare notifica della sentenza.

1.5 In tal senso non può condividersi l'orientamento più rigoroso, pur più volte espresso da questa Corte (Cass. 5871/12, 26449/17, 24791/21 e, più recentemente, 27758/2025), con particolare riferimento all'analogo problema della tempestività dell'appello proposto avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali, oggi Corti di giustizia tributaria di II grado. Su questo specifico punto è condivisibile il principio secondo cui l'applicazione di tali disposizioni alle decisioni delle Commissioni tributarie regionali, in forza del generale richiamo fatto per il processo tributario di secondo grado alle norme dettate per il primo grado, non trova ostacolo nella disciplina del ricorso per cassazione, interamente regolato dal codice di procedura civile, poiché la notifica delle sentenze di appello resta fuori del giudizio di legittimità, mirando solo alla più celere formazione del giudicato formale (vv. la già richiamata Cass. Sez. 5, 13/04/2012, n. 5871, Rv. 621885 – 01).

Quanto invece al profilo succitato, secondo l'orientamento più rigoroso e come risulta in particolare dalla citata pronuncia Cass., 17 ottobre 2025, n. 27758, ai fini del decorso del termine "breve" d'impugnazione, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 38 e 51, in mancanza di *prova* da parte del notificante, anche a mezzo di ricevuta rilasciata dalla segreteria della Commissione tributaria, del rispetto delle formalità di deposito entro trenta giorni dell'originale o copia notificata della sentenza, si rende invece applicabile il diverso termine cd. "lungo" di impugnazione, di cui all'art.

327 c.p.c. Appare evidente come le pronunce richiamate insistano sul problema della “prova” dell’intervenuta notifica, interpretando la disposizione dell’art. 38 come finalizzata a fornire certezze sull’avvenuta regolare notifica onde scongiurare il rischio che il termine breve decorra all’insaputa di chi avrebbe interesse all’impugnazione. Pur condividendo questo Collegio la convinzione secondo cui il rispetto della forma imposta da una norma procedimentale esima dalle valutazioni circa lo scopo perseguito dal legislatore mediante la stessa, appare rigidamente formalistico il pretendere che, a fronte della *pacifica* in quanto non contestata regolarità dell’intervenuta notificazione, debba ravvisarsi una violazione nel mancato adempimento di “*tutte*” le formalità prescritte dal citato art. 38, cpv. d.lgs. 546/92. Va ribadito, a tal fine, come l’ultimo comma di tale disposizione preveda espressamente i casi in cui deve applicarsi l’art. 327, comma primo c.p.c. e lo stesso faccia espresso riferimento all’ipotesi in cui “*nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza*”, a conforto del fatto che il termine lungo consegua alla mancanza (o invalidità) della notifica e non del deposito.

1.6 Deve quindi preferirsi l’orientamento, anche recentissimamente sostenuto (vv. Cass. Sez. 5 n. 19132 del 11/6/2026 e n. 5155 del 27/2/2025), secondo cui, ove non consti alcuna contestazione circa la completezza o l’effettiva corrispondenza all’originale della copia notificata, la notifica sia idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione (vv. tra le tante Cass. 10138/22 e altre citate nelle pronunce succitate). Secondo tale condivisibile insegnamento, l’applicazione di tale principio non trova ostacolo nell’art.38, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 dovendo darsi seguito, con la prevalente dottrina, all’orientamento secondo cui tali adempimenti non incidono sul decorso del termine breve per l’impugnazione correlato alla sola notificazione della sentenza (cfr. Cass. n. 5155 del 27/2/2025 con richiami a Cass. n. 4222 del 2015; Cass. n. 4616 del 2018, Cass. n. 16554 del 2018).

2. La tardività del ricorso ne determina l'inammissibilità, escludendo pertanto la necessità d'esaminarne i motivi, ma la sussistenza del contrasto giurisprudenziale succitato concretizza i presupposti di cui all'art. 92, comma secondo, c.p.c., per la compensazione delle spese della fase di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Compensa integralmente tra le parti le spese della fase di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.

Il Presidente

ANGELO MATTEO SOCCI